

Cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*

Il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro è sul viale del tramonto.

A decorrere, infatti, dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa assicurazione generale (Inpdap, Enpals, ecc.) sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da lavoro dipendente ed autonomo. Lo stabilisce l'articolo 19 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sul S.O. n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2008.

Tale abolizione ha la finalità anche di contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Il titolare di pensione di anzianità, quindi, dal 1° gennaio 2009 se svolgerà un'attività lavorativa non incontrerà sulla propria strada l'ostacolo dell'incumulabilità totale della pensione con i redditi di lavoro dipendente o parziale con quelli di lavoro autonomo. Circostanza, questa, che il più delle volte suggeriva al pensionato di lavorare in nero.

Pensioni contributive

Il nuovo sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, applicabile a tutte le forme obbligatorie di previdenza (Inps, Stato, Inpdap, Inpdai, ecc.), rappresenta una pietra miliare nel difficile percorso verso l'omogeneizzazione del mondo pensionistico.

È opportuno ricordare che il sistema di calcolo contributivo si ha nelle seguenti situazioni:

- per i soggetti neo assunti dal 1° gennaio 1996, sprovvisti di contributi riferiti a periodi precedenti (qui il calcolo è esclusivamente contributivo);
- per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1995 di meno di 18 anni di contributi (sistema di calcolo misto: una quota di pensione liquidata con il calcolo «retributivo» relativamente ai contributi maturati fino al 31 dicembre 1995 e un'altra liquidata con il calcolo «contributivo» per i contributi acquisiti dal 1° gennaio 1996).

Per i soggetti, in possesso al 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni di contributi, infatti, la pensione viene liquidata interamente con il sistema «retributivo».

Nel caso, però, del possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 può aversi il calcolo interamente contributivo se gli interessati esercitano l'opzione per questo sistema di calcolo. Per l'esercizio di tale opzione il soggetto interessato deve possedere inoltre 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo, decollato dal 1° gennaio 1996.

Sono interamente cumulabili, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, con i redditi di lavoro autonomo e dipendente le seguenti pensioni contributive:

- pensioni di vecchiaia liquidate a favore di soggetti con età pari a 65 anni se uomini e 60 se donne;
- pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva di almeno 40 anni;
- pensioni dirette ottenute nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa assicurazione generale e della gestione separata prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Occorre, però, la presenza della condizione che il soggetto interessato abbia raggiunto i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni (ad esempio: legge n. 247 del 24 dicembre 2007). Si tratta dei requisiti fissati per il conseguimento della pensione di anzianità con le relative finestre.

Va segnalato che nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo la pensione di vecchiaia assorbe anche quella di anzianità e i trattamenti anticipati.

Divieti di cumulo che permangono anche dopo il 1° gennaio 2009

Vale la pena di evidenziare che nel settore pubblico e privato non vengono soppressi dal decreto legge n. 112/2008 alcuni divieti di cumulo che di seguito si elencano.

Settore pubblico

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 4 del Dpr n. 758 del 5 giugno 1965, pubbli-

cato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 10 luglio 1965. Si tratta di nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di enti pubblici, in applicazione della legge n. 1268 del 5 dicembre 1964.

Ecco cosa prevede testualmente l'articolo 4 del Dpr n. 758/1965. Anzitutto va notato che il cumulo dei trattamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del Dpr n. 758/1965 non è ammesso quando il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

Il divieto di cumulo di cui al predetto comma 1 dell'articolo 1 si applica nelle seguenti situazioni:

- riammissione in servizio di personale civile;
- richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa titolare di pensione per il precedente servizio militare;
- immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di queste categorie di militari;
- nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
- conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato svolto il servizio precedente da incaricato;
- nomina senza concorso nello Stato o negli enti di cui al precedente articolo 1, ottenuta in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli enti medesimi.

Dpr 5 giugno 1965, n. 758

Articolo 1

Cumulo della pensione con un trattamento di attività

1. È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando questi trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati.
2. All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base

al servizio prestato nel rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del primo rapporto di impiego.

3. Nulla è innovato per quanto attiene al divieto di cumulo degli assegni accessori di pensione tra loro o con assegni accessori di attività.

Articolo 2

Ricongiunzione

1. In luogo del cumulo dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, quando sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di pensione, il personale interessato può optare per tale ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dalle relative norme. La domanda di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto; il termine decorre dalla data dalla quale ha effetto il presente decreto per coloro che siano in servizio alla data stessa.

2. Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.

3. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, compete il trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati a secondo le norme relative all'ultimo impiego. Tale trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato in dipendenza del precedente servizio.

4. Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle Casse pensioni, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non si applicano le norme contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente decreto. In questi casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità previste dagli ordinamenti delle Casse pensioni, dei monti pensioni degli Istituti o Fondi speciali per pensioni sopra indicati.

Va sottolineato, inoltre, che quando il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso viene sospeso. Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento pensionistico secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto.

Settore privato

Nel decreto legge n. 112/2008 non si parla delle norme riguardanti i trattamenti pensionistici di invalidità e dei superstiti (pensioni indirette e di reversibilità). Restano, quindi, ferme, anche dopo il 1° gennaio 2009, le disposizioni della legge n.

335/1995 che stabiliscono riduzioni degli importi pensionistici in relazione al possesso di redditi da parte dei beneficiari.

Riduzioni per l'assegno di invalidità

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, alla tabella G allegata alla legge stessa, stabilisce riduzioni dell'assegno di invalidità nei casi di cumulo della pensione con i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa. L'assegno di invalidità non è cumulabile, inoltre, con la rendita vitalizia Inail, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

Riduzioni per la pensione ai superstiti

Secondo l'articolo 1, comma 41, della legge n.

335/1995 gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti indicati nella tabella F), allegata alla legge stessa. La riduzione della pensione, però, non si verifica quando il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.

Va notato, però, che i limiti reddituali si applicano a carico del coniuge superstite anche quando contitolari della pensione siano uno o più minori, studenti o inabili figli del solo deceduto e non anche del coniuge superstite, ossia quando contitolari sono la vedova e il figlio o i figli che il deceduto ha avuto non dalla vedova ma da un'altra donna.

In questo caso l'incumulabilità si ha a tutti gli

Tabella «G» allegata alla legge n. 335/1995

Importo dei redditi	Percentuale di riduzione
<p>Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.</p> <p>Per il 1995: da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 Per il 1996: da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 Per il 1997: da lire 35.674.601 a lire 44.593.250 Per il 1998: da lire 36.280.401 a lire 45.350.500 Per il 1999: da lire 36.933.001 a lire 46.166.250 Per il 2000: da lire 37.523.201 a lire 46.904.000 Per il 2001: da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 Per il 2002: oltre euro 20.419,88 a euro 25.524,85 Per il 2003: oltre euro 20.910,24 a euro 26.137,80 Per il 2004: oltre euro 21.433,36 a euro 26.791,70 Per il 2005: oltre euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Per il 2006: oltre euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Per il 2007: oltre euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Per il 2008: oltre euro 23.042,24 a euro 28.802,80</p>	<p>25% dell'importo dell'assegno di invalidità (cumulabilità pari al 75% dell'assegno)</p>
<p>Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori invalidità dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.</p> <p>Per il 1995: oltre lire 40.719.250 Per il 1996: oltre lire 42.919.500 Per il 1997: oltre lire 44.593.250 Per il 1998: oltre lire 45.350.500 Per il 1999: oltre lire 46.166.250 Per il 2000: oltre lire 46.904.000 Per il 2001: oltre lire 48.122.750 Per il 2002: oltre euro 25.524,85 Per il 2003: oltre euro 26.137,80 Per il 2004: oltre euro 26.791,70 Per il 2005: oltre euro 27.327,95 Per il 2006: oltre euro 27.792,70 Per il 2007: oltre euro 28.349,10 Per il 2008: oltre euro 28.802,80</p>	<p>50% dell'importo dell'assegno di invalidità (cumulabilità pari alla metà dell'assegno)</p>

N.B. Valori provvisori per il 2008.

Tabella «F» allegata alla legge n. 335/1995

Importo dei redditi	Percentuale di cumulabilità
<p>Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.</p>	<p>75% del trattamento ai superstiti (riduzione del 25%)</p>

Importo dei redditi	Percentuale di cumulabilità
Per il 1995: da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 Per il 1996: da lire 25.751.701 a lire 34.335.600 Per il 1997: da lire 26.755.951 a lire 35.674.600 Per il 1998: da lire 27.210.301 a lire 36.280.400 Per il 1999: da lire 27.699.751 a lire 36.933.000 Per il 2000: da lire 28.142.401 a lire 37.523.200 Per il 2001: da lire 28.873.651 a lire 38.498.200 Per il 2002: oltre euro 15.314,91 a euro 20.419,88 Per il 2003: oltre euro 15.682,68 a euro 20.910,24 Per il 2004: oltre euro 16.075,02 a euro 21.433,36 Per il 2005: oltre euro 16.396,77 a euro 21.862,36 Per il 2006: oltre euro 16.675,62 a euro 22.234,16 Per il 2007: oltre euro 17.009,46 a euro 22.679,28 Per il 2008: oltre euro 17.281,68 a euro 23.042,24	
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Per il 1995: da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 Per il 1996: da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 Per il 1997: da lire 35.674.601 a lire 44.593.250 Per il 1998: da lire 36.280.401 a lire 45.350.500 Per il 1999: da lire 36.933.001 a lire 46.166.250 Per il 2000: da lire 37.523.201 a lire 46.904.000 Per il 2001: da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 Per il 2002: oltre euro 20.419,88 a euro 25.524,85 Per il 2003: oltre euro 20.910,24 a euro 26.137,80 Per il 2004: oltre euro 21.433,36 a euro 26.791,70 Per il 2005: oltre euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Per il 2006: oltre euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Per il 2007: oltre euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Per il 2008: oltre euro 23.042,24 a euro 28.802,80	60% del trattamento ai superstiti (riduzione del 40%)
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Per il 1995: oltre lire 40.719.250 Per il 1996: oltre lire 42.919.500 Per il 1997: oltre lire 44.593.250 Per il 1998: oltre lire 45.350.500 Per il 1999: oltre lire 46.166.250 Per il 2000: oltre lire 46.904.000 Per il 2001: oltre lire 48.122.750 Per il 2002: oltre euro 25.524,85 Per il 2003: oltre euro 26.137,80 Per il 2004: oltre euro 26.791,70 Per il 2005: oltre euro 27.327,95 Per il 2006: oltre euro 27.792,70 Per il 2007: oltre euro 28.349,10 Per il 2008: oltre euro 28.802,80	50% del trattamento ai superstiti (riduzione del 50%)

N.B. Provvisori i limiti reddituali del 2008.

Incumulabilità parziale della pensione di anzianità con redditi di lavoro autonomo

Esempio - Titolare di pensione di anzianità soggetto all'incumulabilità parziale con i redditi di lavoro autonomo con un importo annuo lordo di € 30.000,00 e con un reddito derivante da lavoro autonomo pari a € 15.000,00 nel 2008. In questo caso l'Inps effettuerà, su segnalazione dei redditi dell'interessato, una trattenuta di € 4.500,00 contro i 7.271,83 quale quota incumulabile.

Sviluppo contabile - € 30.000,00 (importo lordo della pensione di anzianità per il 2008) – (meno) euro 5.760,56 (importo annuo del trattamento minimo delle pensioni Inps nel 2008; cioè € 443,12 x 13 mensilità) = € 24.239,44 x 30% = € 7.271,83 (quota incumulabile).

€ 15.000,00 (compenso derivante da lavoro autonomo nel 2008) x 30% = € 4.500,00 (importo da trattenere in quanto più favorevole al pensionato).

Cumulabilità pensione ai superstiti con redditi del beneficiario: il parere del Ministero

MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 8 SETTEMBRE 1995, N. 61633

Analogamente a quanto stabilito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, vanno valutati, ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con le seguenti esclusioni (Inps messaggio n. 27951 del 6 ottobre 1995 e circolare n. 38 del 20 febbraio 1996):

- trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni;
 - reddito della casa di abitazione;
 - competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
 - importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere effettuata la eventuale riduzione e gli importi di eventuali altre pensioni ai superstiti delle quali eventualmente il soggetto risulti titolare.
- Viene, inoltre, precisato dal Ministero del lavoro che i predetti redditi esclusi non assumono rilevanza neppure per la corresponsione dell'assegno sociale istituito dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995.

L'Inps (circolare n. 123 del 12 giugno 1996) ha precisato che, secondo il parere espresso dal Ministero del lavoro per l'integrazione al trattamento minimo, anche qui vale lo stesso criterio e cioè la computabilità anche di quei redditi esteri che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati all'Irpef. Non dovranno, invece, essere valutati i redditi derivanti dalle pensioni ai superstiti corrisposte a carico di Stati esteri (messaggio Inps n. 12082 del 24 febbraio 1996).

N.B. Vengono salvati i trattamenti più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma (17.8.1995), con riassorbimento, però, sui futuri miglioramenti.

Cumulo delle pensioni retributive di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo (disciplina valida fino al 31 dicembre 2008)

Categoria pensione	Decorrenza	Cumulo
Vecchiaia	Dall'1.1.2001	Scatta il cumulo totale sia con i redditi derivanti da lavoro dipendente che con quelli da lavoro autonomo. In altri termini, il pensionato intasca sia la pensione che i redditi
Pensione liquidata con almeno 40 anni di contributi		
Pensione di anzianità equiparata a quella di vecchiaia per compimento dell'età pensionabile		
Pensione di anzianità, liquidata con meno di 40 anni di contributi	Dall'1.1.2001	Incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e cumulabilità parziale con i redditi da lavoro autonomo
Pensione di anzianità, liquidata con meno di 40 anni di contributi	Decorrenza anteriore all'1.1.2001	Incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e cumulabilità totale con i redditi da lavoro autonomo nei casi nei quali la previgente disciplina risulti più favorevole della nuova disciplina
Pensione di anzianità liquidata con almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età	Decorrenza dall'1.1.2003	Cumulabilità totale con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo

N.B. Per cumulo parziale, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2001, si intende la riduzione del trattamento pensionistico pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (riduzione pari al 50% per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001). Le relative trattenute non possono essere superiori al 30% dei redditi percepiti da lavoro autonomo.

effetti in quanto vedova e figlio non appartengono allo stesso nucleo.

Cumulo pensione di vecchiaia contributiva e redditi

Per completare il quadro del regime di cumulo tra pensioni e redditi occorre esaminare anche quello stabilito per le pensioni di vecchiaia, liquidate con

il nuovo sistema di calcolo esclusivamente contributivo, introdotto dalla riforma Dini.

In tale riforma viene previsto (articolo 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995 abrogato dal decreto legge n. 112/2008 con effetto dal 1° gennaio 2009) un regime specifico di cumulo tra pensione e redditi.

Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la

pensione di vecchiaia contributiva è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni di età la pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo pensionistico, fino a concorrenza con i redditi stessi.

L'Inps, con circolare n. 20 del 26.1.2001, ha precisato che le modifiche legislative riguardanti il regime di cumulo delle pensioni retributive con i redditi non toccano il predetto sistema di cumulo della pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Il motivo di tale affermazione va ricercato, sempre secondo l'Inps, nell'art. 1, comma 2, della legge n. 335/1995 secondo il quale: «Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni».